

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio degli affari giuridici e della consulenza, 4 dicembre 2003, prot. n. 17784/1.3.11

Incompatibilità degli amministratori, ai sensi dell'art. 63, comma 1, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Con la nota indicata a riferimento, la S.V. ha chiesto di conoscere il parere dello scrivente Servizio in ordine alla sussistenza della causa di incompatibilità di cui all'art. 63, comma 1, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei confronti di un consigliere comunale che rivesta la carica di presidente del consiglio di amministrazione di una Fondazione ..., la quale presta servizi in favore di un Centro diurno per anziani, istituito in base ad un'intesa tra il Comune e la Fondazione stessa.

La convenzione stipulata tra i due enti per la definizione dei reciproci rapporti prevede la corresponsione da parte del Comune di una determinata somma annua a fronte degli oneri sostenuti dalla ... per la prestazione del servizio.

In via preliminare, si rileva che la valutazione della sussistenza delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità dei componenti di un organo elettivo amministrativo è attribuita dalla legge all'organo medesimo. E' infatti principio di carattere generale del nostro ordinamento che gli organi collegiali elettivi debbano esaminare i titoli di ammissione dei propri componenti.

Pertanto, sulla problematica in oggetto si esprimono, d'intesa con il Servizio per il sistema delle autonomie locali, le seguenti considerazioni di carattere generale.

Com'è noto, l'art. 63, comma 1, n. 2, del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che non può ricoprire la carica di consigliere comunale colui che "come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del Comune ...".

Detta disposizione è volta ad evitare che la medesima persona fisica rivesta contestualmente la carica di amministratore di un comune e la qualità di titolare, amministratore¹, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di un soggetto che si trovi in rapporti giuridici economicamente rilevanti con l'ente locale, caratterizzati da una prestazione da effettuare all'ente o nel suo interesse, atteso che tale situazione potrebbe determinare l'insorgere di un conflitto di interessi.

Di conseguenza, la causa di incompatibilità in argomento potrebbe verificarsi nella fattispecie prospettata - sempre che sussistano in concreto le condizioni, sia soggettive che oggettive specificamente indicate dalla norma (ruolo di "titolare, amministratore, ecc." ricoperto dall'amministratore comunale presso la ... ed esistenza di un rapporto giuridico negoziale avente ad oggetto la prestazione di servizi nell'interesse del Comune).

¹ Nella figura dell'"amministratore" risultano comprese le persone fisiche che fanno parte del consiglio di amministrazione di una persona giuridica.